

CONSIGLIO DI STATO .

Sezione IV, decisione 10 luglio 1896, *Pres. BIANCHI P., Est. GIORGI; Com. di Baricella (AVV. FORTIS, BARBIERI) c. Com. di Malalbergo (AVV. BALDINI) e Ministero dell'Interno.*

Comune — Frazione — Distacco — Caratteri costitutivi della frazione (Statuto fondamentale del Regno, art.74; L. com. e prov. 10 febbraio 1889, art.17).

Non può distaccarsi una parte di un Comune per aggregarla ad un altro, se non è accertato che questa parte costituisca una borgata o frazione. (1)

Per borgata o frazione ai sensi dell'art.17 della legge comunale e provinciale s'intende una determinata popolazione sparsa o agglomerata, che abbia una propria collettività d'interessi amministrabili dalla rappresentanza comunale. (2)

Quindi non può dichiararsi frazione un gruppo di abitanti sol perché abbia una separata stazione di carabinieri, una rivendita di private, una speciale circoscrizione parrocchiale, distinti interessi idraulici e commerciali, ed una situazione topografica incomoda per i rapporti con il capoluogo del Comune. (3)

La Sezione, ecc. (*Omissis*). — Attesoché, sebbene tutti e due i Comuni di Baricella e di Malalbergo, e lo stesso Ministero dell'Interno insistano rispettivamente in tutte le deduzioni prese in principio, senza abbandonare alcun punto della vertenza,

tuttavia nello stato in cui essa trovasi ora dopo la decisione preparatoria, la prima indagine è di vedere se con gli schiarimenti forniti in principal modo dal Ministero, e sussidiariamente dai due Comuni, sia rimasto accertato rispetto a Passo Segni il carattere giuridico di frazione; carattere, il concorso del quale era indispensabile per rendere legittimo e immune da eccesso di potere il provvedimento impugnato.

Che precedenti storici sono stati esclusi dal Ministero medesimo, né a dimostrare il concorso possono valere i documenti prodotti dal Comune di Malalbergo, come quelli che provano al più come Passo Segni ha potuto essere un centro di scambi commerciali interprovinciali, e non accennano a separati interessi di ordine amministrativo; come non giustificano che tale località abbia fruito di una denominazione o considerazione, che per gli antichi ordinamenti equivallesse a quella odierna che si designa col nome di frazione o di borgata.

Che esclusi i precedenti, restano soltanto, oltre i dati del censimento e della situazione topografica, la separata stazione dei RR. carabinieri, la rivendita dei sali e tabacchi, le scuole, i servizi idraulici, le relazioni commerciali e finalmente la circoscrizione parrocchiale, ed è quindi sulla base di questi elementi che il Ministero ha creduto di ravvisare l'esistenza della frazione o borgata.

Che per rendersi esatto conto della importanza di questi dati conviene risalire alla legge e por mente che l'art.74 dello Statuto fondamentale del Regno garantisce a ogni Comune la integrità del suo territorio, sottraendone i mutamenti al potere discrezionale del Governo e ponendolo sotto l'egida della legge. A fronte di questa regola fondamentale, sta l'eccezione contenuta nell'art.17, ultimo capoverso, della legge comunale, in quanto permette al Governo il distacco, sotto certe condizioni, di una frazione del Comune. Ora la necessità di coordinare queste due disposizioni in modo che l'eccezione non distrugga la regola, conduce logicamente a queste conseguenze; una, cioè, che sotto il nome di frazione o di borgata non si può intendere una parte qualunque del territorio comunale ad arbitrio del Governo, ma quella parte soltanto la quale corrisponde a un concetto giuridico avuto in mente dal legislatore nel dettare il capoverso del citato art.17 della legge comunale.

L'altra conseguenza che ne deriva si è che la frazione, o borgata che dir si voglia, deve naturalmente sussistere prima del decreto reale che pronunciava il distacco e non può essere creata dal Governo.

Quando un dubbio rimanga sulla preesistenza di questi caratteri, non è dato al Governo di sottomettere alla sanzione sovrana un decreto di distacco e nuovo aggregamento; può soltanto ricorrere, ove lo stimi conveniente, al potere legislativo e provocare una legge, la quale modifichi la circoscrizione comunale. Che la giurisprudenza interpretativa non tanto della legge attuale, ma ben anche delle leggi comunali anteriori, ha da molto tempo ritenuto che per frazione o borgata il legislatore ha voluto intendere in *subjecta materia* una parte di popolazione sparsa o agglomerata, la quale abbia una collettività sua propria d'interessi amministrabili dalla rappresentanza comunale.

Che, dunque, tenendo presenti queste norme, è necessario convincersi come avendo Passo Segni né i precedenti storici dell'antico appodiato nella legislazione pontificia o di altra individualità corrispondente alla frazione della legge odierna, mancando di patrimonio proprio o di altra istituzione amministrabile dal Comune nell'interesse esclusivo degli abitanti di tale località, mancando anche di un riparto proprio di consiglieri comunali, non offriva contrassegni evidenti del carattere di frazione, e i dati su cui si è basato il Ministero erano insufficienti. Perché, a non parlare della stazione dei RR. carabinieri e dello spaccio delle private, che sono dati assolutamente inutili, neanche gli interessi idraulici e lo sbocco del commercio agrario, o le scuole, o la circoscrizione parrocchiale, né le circostanze topografiche erano sufficienti, a meno che non voglia ammettersi che tutti i Comuni importanti del Regno, divisi da qualche corso di acqua o che hanno pluralità di scuole locali e di parrocchie, sono costituiti da altrettante frazioni.

Che neanche si può fare gran conto delle risultanze del censimento, troppo essendo notorio che lo scopo per cui negli atti del censimento si procede al riparto dei territori comunali, nulla ha di comune con la divisione o circoscrizione territoriale amministrativa. E neanche serve il soffermarsi sulle espressioni usate dal Comune di Baricella nell'istruire la vertenza, essendo chiaro dall'intento cui mirava, che non ha mai inteso di riconoscere agli effetti giuridici amministrativi il carattere della frazione o borgata nella località di Passo Segni.

Che però da queste considerazioni si deduce come bene si era apposto il Ministero dell'Interno quando con la risoluzione partecipata nel 17 maggio 1894 aveva dichiarato di non trovare elementi sufficienti per promuovere il regio decreto di distacco, ed incorse in eccesso di potere quando successivamente, sulla domanda e le premure del Comune di Malalbergo, promosse il regio decreto che pronunciò il distacco senza che fosse giuridicamente accertato il carattere di frazione della località di Passo Segni.

Che bastando queste conclusioni per riconoscere abbastanza fondato il ricorso del Comune di Baricella, è inutile esaminare gli altri motivi.

Per questi motivi, ecc.